

DOCUMENTO CONGIUNTO**I decreti attuativi della Legge 107 per l'inclusione dei bambini con disabilità**

Per un bambino con disabilità la piena inclusione nel mondo scolastico non rappresenta solamente un elemento centrale per l'attuazione dei suoi diritti di oggi, ma anche uno snodo fondamentale per la possibilità che in futuro possa vivere la propria vita, spendere le proprie competenze e agire le proprie relazioni con l'autonomia e l'indipendenza che avrà conquistato e che lo caratterizzeranno.

Per questo, investire nell'inclusione scolastica significa soprattutto investire in un potente propulsore di inclusione futura, a tutto beneficio dell'intera comunità.

E' dunque necessario che sia l'intera comunità a considerare questo tema prioritario, stipulando un'alleanza che veda protagonisti, insieme, docenti, personale della scuola, operatori dei servizi, ATS, famiglie, bambini e ragazzi con disabilità, compagni di classe.

Dobbiamo sostenere la costruzione di "progetti di vita" per ciascun bambino, attraverso una effettiva collaborazione di rete, che permettano di porre attenzione alle dimensioni più ampie della vita dell'alunno, sia in senso esistenziale che di partecipazione sociale.

In questa ottica abbiamo valutato insieme – CISL e CISL Scuola – gli schemi di decreto attuativi della legge delega su "La buona scuola" in relazione alle attenzioni riservate agli alunni con disabilità, e congiuntamente formuliamo alcune proposte, di seguito presentate in dettaglio, perché i diritti di questi bambini e ragazzi ottengano la meritata considerazione.

Complementariamente a tali proposte, vorremmo aprire una riflessione sulle tutele che la legge n.104 del 1992 offre anche ai docenti e al personale della scuola con disabilità, a partire dalla fruizione di giorni di permesso a motivo dell'handicap proprio o di un familiare.

Siamo, congiuntamente, convinti che in questi ambiti più che in altri non sia possibile ammettere abusi, proprio perché le famiglie che realmente accolgono una persona non-autosufficiente o disabile grave sono sempre più numerose e troppo spesso devono fare i conti con servizi non sufficienti e con una frammentarietà di risposte che non consentono una reale presa in carico.

E, proprio in quest'ottica, dovremmo smettere di considerare i permessi ex legge 104 un'"agevolazione lavorativa", ma piuttosto considerarli un diritto in capo alla persona con disabilità che viene assistita e, in tale direzione, prevedere che sussistano qualora il sistema socio-sanitario territoriale abbia riconosciuto al lavoratore o alla lavoratrice che assiste il ruolo di caregiver familiare informale.

In questo modo, i caregivers potrebbero godere, come in altri Paesi, di formazione e accompagnamento da parte dei servizi, integrandosi con essi in sinergia e complementarietà, anche grazie ai permessi e congedi lavorativi ai quali avrebbero diritto.

Affermiamo inoltre con forza che su tutto il territorio nazionale debbono essere garantite pari opportunità di assistenza e di accesso ai servizi.

Valutazioni e proposte sugli schemi di decreto attuativi della legge delega n.107:

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio

In generale lo schema di decreto legislativo sul diritto allo studio è deludente e scarsamente innovativo rispetto alla vigente legislazione e regolamentazione.

Subordina l'erogazione dei servizi affidati agli enti locali alle disponibilità finanziarie, rendendo dunque dubbia la loro complessiva sostenibilità, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, per la realizzazione delle misure previste.

Le risorse sono comunque insufficienti, tanto che alla maggiore spesa necessaria per garantire il diritto all'istruzione degli alunni e degli studenti ricoverati in ospedale, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 e i servizi sono assicurati nei limiti dell'organico dell'autonomia senza nuovi o maggiori oneri derivanti dall'assunzione di personale a tempo determinato.

Inoltre la formulazione della delega (di cui all'art. 1 c. 181 lettera f)) prevedeva, nel rispetto delle competenze delle Regioni in tale materia, **la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni** sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali. Nulla di tutto ciò è rinvenibile nello schema di decreto.

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

Nonostante le dichiarate intenzioni della delega e alcuni aspetti positivi, sono presenti nello schema di decreto alcuni punti di grande criticità in merito agli aspetti strutturali dell'inclusione scolastica.

- **Organico ATA in relazione agli alunni con disabilità.** All'art. 3 c. 2 lettera b) si prevede opportunamente che alla definizione dell'organico del personale ATA si provveda tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni con disabilità certificata. Tuttavia la previsione è vincolata al limite della dotazione organica, in modo incoerente con l'intento della delega di definire migliori condizioni di inclusione, ed è destinata a vanificare l'effetto dell'introduzione di nuovi criteri di determinazione dell'organico. A queste considerazioni si deve aggiungere che attualmente le dotazioni organiche dei collaboratori scolastici sono fortemente ridotte ed insufficienti e tale insufficienza è aggravata dal divieto di sostituzione in caso di assenza del personale, introdotto con legge di stabilità 2015.

- **Iter di accertamento.** In linea generale, pur con le modifiche previste, l'iter di accertamento per il riconoscimento della disabilità e l'assegnazione del sostegno didattico è ancora troppo farraginoso e complesso, non applica criteri omogenei su tutto il territorio nazionale ed elimina la connessione tra certificazione e richiesta del sostegno.

- **Diritto all'assegnazione di sostegno.** L'assegnazione di sostegno, contrariamente a quanto previsto all'art. 6 c. 3 lett. b) dello schema di decreto, in caso di certificazione di disabilità, deve essere intesa come un diritto e, come previsto dal vigente quadro normativo, non può essere soggetta a valutazione da parte delle Commissioni mediche in relazione alla tipologia della disabilità. E' ben vero che in assenza dell'insegnante di sostegno, per alcuni tipi di disabilità l'inclusione dell'alunno potrebbe essere sostenuta dal personale dedicato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia, ma l'assegnazione di tale personale sarebbe competenza degli Enti locali, i quali dovrebbero provvedere, secondo l'art. 3 c. 5, *nei limiti delle risorse disponibili*. Considerando le difficoltà e l'assenza di risorse costantemente evidenziate dagli Enti locali, non sono in tal modo introdotte condizioni migliorative per l'inclusione degli alunni, anzi si delinea un sostanziale isolamento delle istituzioni scolastiche: per alcune tipologie di disabilità anche gravi per le quali la Commissione medica non ritenesse di riconoscere il sostegno *didattico*, i servizi in tema di inclusione sarebbero erogati solo in subordine alla disponibilità finanziaria degli Enti locali.

- **Ruolo del GIT nella quantificazione del sostegno.** Non si ritiene opportuno che la proposta relativa alla quantificazione delle risorse di sostegno didattico sia effettuata dal Gruppo di inclusione territoriale. La proposta non deve essere sottratta alla singola istituzione scolastica che conosce la propria

organizzazione e le modalità di strutturazione del servizio, in relazione al miglior impiego possibile delle risorse disponibili.

- **Numero di allievi in classe.** La modifica del numero minimo di alunni per la costituzione delle classi prime, portato dall'art. 2 lett. d) da 20 a 22 (di norma), non è accettabile, essendo una misura che certo non è orientata a migliorare l'inclusione degli alunni disabili.

- **La continuità didattica.** L'art. 12, c. 2 dello schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, prevede che "i docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno, in possesso dei requisiti e comunque nel limite dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, possono chiedere il passaggio sui posti comuni, trascorsi dieci anni scolastici di appartenenza nelle sezioni dei docenti per il sostegno didattico". Questa misura è stata giustificata da alcuni come funzionale alla continuità didattica. Non crediamo sia così. Oltre agli effetti della mobilità, occorre anche considerare che il rapporto insegnante di sostegno/alunno non è uno ad uno e pertanto non vi è corrispondenza tra ciclo scolastico e assegnazione del docente alla classe. Il docente infatti spesso acquisisce titolarità su classi iniziali, mantenendo però quella sulle classi degli anni precedenti. In tal modo la garanzia della continuità richiederebbe non la permanenza nel ruolo ma semmai nell'istituto - e potenzialmente all'infinito - considerando la ciclicità dell'ingresso degli alunni. Una soluzione parziale potrebbe essere nella formulazione di indicazioni di orientamento affinché, ove possibile, sia privilegiata dai dirigenti scolastici un'assegnazione delle classi attenta alla corrispondenza tra docente e annualità, fatta salva l'analisi e la valutazione della gravità e dell'ampiezza dell'intervento previsto. La continuità deve essere intesa come ricchezza non solo rispetto al singolo insegnante di sostegno ma in relazione a tutto il gruppo docente ed alle condizioni di inclusione. In tal senso le previsioni di questa delega devono essere incrociate con quanto previsto nello schema di decreto sulla formazione iniziale e reclutamento dei docenti della scuola secondaria. All'art. 1 c. 4 infatti è previsto che i contenuti e le attività del percorso formativo sono coordinati con la formazione continua in servizio dei docenti di ruolo di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con il relativo Piano nazionale di formazione. Appare cioè auspicabile un investimento nella formazione di tutto il gruppo docente che opera nella classe in cui è presente un ragazzo diversamente abile. La presenza del docente di sostegno è infatti prevista solo per un numero ridotto di ore. La continuità didattica inoltre trova ostacolo nell'alto numero di posti di sostegno che sono assegnati in organico di fatto. Questo comporta l'eventualità di una sostituzione di anno in anno del docente assegnato. La prima misura da prevedere perciò è la stabilizzazione di questi posti, affinché siano assegnati docenti con contratto a tempo indeterminato. In via residuale, all'art. 16 c. 3 è previsto che "al fine di agevolare la continuità educativa e didattica [...] e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse dell'alunno e dello studente, può essere proposto, non prima dell'avvio delle lezioni, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico, e ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015." Riteniamo che questa previsione possa essere modificata sostituendo "non prima dell'avvio delle lezioni" con la locuzione "all'avvio delle lezioni".

- **La formazione di tutto il personale.** Riteniamo prioritario un investimento di risorse sulla formazione di tutto il personale. In particolare per i docenti di sostegno senza titolo che da anni si occupano, con dedizione, dell'educazione e dell'istruzione degli alunni diversamente abili, è opportuno valorizzare la loro esperienza lavorativa attraverso l'acquisizione di crediti formativi utili al raggiungimento del titolo di specializzazione. Vanno attivati a tal fine specifici percorsi per conseguire titolo di specializzazione necessario per l'assunzione a tempo indeterminato per garantire la continuità didattica. Infine è opportuno promuovere un percorso formativo diffuso che coinvolga tutti gli operatori scolastici e contemporaneamente anche iniziative formative di alto livello specialistico per rispondere, con efficienza e professionalità, ai bisogni espressi dalle diverse tipologie di disabilità presenti nella realtà territoriale.